

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12654 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CARBONE ENRICO

Data pubblicazione: 23/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11939/2017 R.G. proposto da

... rappresentato e difeso dall'Avv.

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via G.

per procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

è domiciliata;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1324/14/17 depositata il 15 marzo 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere nell'adunanza ex art. 380-*bis* c.p.c. del 27 marzo 2018.

Copia non ufficiale

Corte di Cassazione



ATTESO CHE

- Circa una cartella di pagamento notificatagli per recupero IRAP, IRPEF e IVA su controllo automatizzato del modello Unico 2009, Stefano Piccolo impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro il rigetto dell'impugnazione di primo grado.
- Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
- Unitariamente formulati, il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 36-*bis* d.P.R. 600/1973 e il secondo denuncia violazione dell'art. 6 l. 212/2000, entrambi per non aver il giudice d'appello censurato l'omesso previo invio della comunicazione di irregolarità e dell'avviso bonario.
- I due motivi sono infondati: dalla sentenza d'appello si evince trattarsi nella specie dell'omesso versamento di imposte su voci dichiarate dallo stesso contribuente; pertanto, essendosi il controllo automatico mantenuto sul piano strettamente cartolare, non era necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità, né dell'avviso bonario, adempimento che ovviamente presuppone una discordanza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultato dal controllo (per la comunicazione di irregolarità Cass. 17396/2010 Rv. 615009, Cass. 13759/2016 Rv. 640341, per l'avviso bonario Cass. 795/2011 Rv. 616313, Cass. 8342/2012 Rv. 622681).
- Unitariamente formulati, il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e il quarto denuncia vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., entrambi per aver il giudice d'appello ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP.

- Il terzo motivo è infondato, il quarto inammissibile: il giudice d'appello ha desunto l'esistenza di un'autonoma organizzazione nello studio legale dall'elevato importo dei compensi a terzi professionisti (€ 86.000,00), compensi per lavoro dipendente (€ 16.577,00) e spese ulteriori (€ 122.479,00); in particolare, il giudice d'appello ha evidenziato come il contribuente abbia attribuito le rilevanti spese per compensi a terzi professionisti «del tutto genericamente ad esempio a domiciliazioni, senza peraltro offrirne alcun riscontro documentale», e come difettesse la prova finanche della destinazione delle spese per lavoro dipendente, solo «presumibilmente ascrivibili ai compensi elargiti alla propria segretaria»; incontestabile sotto il profilo fattuale per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. 5528/2014 Rv. 630359, Cass. 26774/2016 Rv. 643244), questa *ratio decidendi* non è stata specificamente impugnata, nonostante l'impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia dell'unico collaboratore esecutivo rappresenti un indice tipico di sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP (Cass. SU 9451/2016 Rv. 639529).
- Il ricorso va respinto, con aggravio di spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agazia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara che il ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/2002.



Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.